

TI_GERICHTE 11.2002.83 vom 9. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.83

FR: TI_GERICHTE 11.2002.83 du 9 septembre 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.83 del 9 settembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 26

ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 176 CC). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Nel Cantone Ticino le misure a tutela dell'unione coniugale sono adottate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431). 2. Il Pretore ha calcolato il reddito netto del marito in fr. 5700.– mensili (fr. 5200.– da attività lucrativa per le _____ e fr. 500.– dalla sostanza) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2482.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari fr. 582.–, riscaldamento fr. 100.–, spese per l'automobile fr. 300.–, imposte stimate fr. 400.–). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito netto in fr. 2300.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 2081.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 800.–, assicurazione sulla vita fr. 81.60, imposte stimate fr. 100.–). Ciò premesso, egli ha destinato al mantenimento della moglie la metà dell'eccedenza mensile di fr. 1718.20, onde un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili dal momento della separazione. I. Sull'appello principale 3. L'appellante produce un nuovo certificato di salario relativo al mese di luglio 2002. Se non che, fatti e mezzi di prova nuovi in appello sono esplicitamente vietati dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, salvo per quanto riguarda figli minorenni, al cui proposito si applica in virtù del diritto federale il principio inquisitorio illimitato. Ciò che non è il caso in concreto. Né il nuovo diritto del divorzio ha modificato la procedura applicabile alle misure di protezione dell'unione coniugale. L'art. 423 b cpv. 2 CPC, che prevede l'ammissibilità in appello di fatti nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni "alle condizioni previste dall'art. 138 CC" si applica solo alle cause di divorzio, di separazione, di nullità del matrimonio e di modifica della sentenza di divorzio o di separazione (art. 423 a cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza dell'8 febbraio 2001 in re M.). Tutt'al più, dandosi mutate circostanze e nuovi elementi di prova, le misure a protezione dell'unione coniugale potranno essere modificate (art. 179 cpv. 1 CC; Hasenböhler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 323, n. 783). La questione non può tuttavia essere esaminata nel quadro dell'attuale giudizio. 4. L'appellante sostiene che dal suo stipendio mensile netto occorre ancora dedurre i premi della cassa malati e dell'assicurazione infortuni, rilevando che nell'aprile del 2002 il suo stipendio

ammontava a fr. 4184.– netti mensili. Il Pretore ha accertato un reddito mensile netto di fr. 5208.– nel 2001 e di fr. 5272.– per i primi cinque mesi del 2002, compresa la quota di tredicesima. Non è dato di capire tuttavia come egli sia giunto a quest'ultimo risultato. Dagli atti risulta che l'istante, _____ delle _____, ha guadagnato nel 2001 fr. 62 497.–, pari a fr. 5208.– mensili netti (doc. D, primo foglio). Dai certificati di salario da gennaio a maggio 2002 risulta inoltre che egli, in più dello stipendio lordo di fr. 5710.40, percepisce un'indennità di residenza fissa di fr. 184.50 e altre varie indennità (per personale viaggiante, per lavoro festivo e notturno), di cui solo una parte soggetta a deduzioni sociali, per una media di circa fr. 860.– mensili. Dedotti gli usuali oneri sociali e le altre trattenute per fr. 1755.– (cassa malati, personale _____, cassa assicurativa _____ ecc.), il guadagno mensile medio in tale periodo ammonta a fr. 4362.– netti (doc. D, fogli da 2 a 6). Tenuto conto della quota di tredicesima (stipendio di base senza indennità, con deduzione degli oneri sociali, ma senza il contributo per la cassa pensione), il reddito dell'appellante può essere stabilito in fr. 4950.– mensili. Contrariamente a quanto pretende l'appellante, per la valutazione della capacità contributiva di un coniuge occorre fare riferimento – di principio – ai guadagni effettivamente conseguiti, inclusi i supplementi che appaiono ragionevolmente esigibili (Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 e 17 ad art. 125 CC; v. anche, in materia di ore straordinarie: DTF del 6 giugno 2002 in re A., 5P.172/2002, consid. 2.1.1 con numerosi rimandi). Nella misura in cui le varie indennità costituiscono un'entrata regolare (doc. D, fogli da 2 a 6) non sussistono dunque ragioni, per lo meno a un esame di mera verosimiglianza, per escludere tali introiti dal reddito. L'interessato ha invero dichiarato di essere inabile al lavoro dal 4 giugno 2002 per malattia e che in tal caso non gli vengono più versate indennità per lavoro festivo né notturno (interrogatorio formale del 10 luglio 2002, risposta 2, verbali pag. 4). A prescindere dalla circostanza però che tutto si ignora sulla natura dell'infermità, di modo che non è possibile sapere se tale affezione pregiudichi la capacità di guadagno, né è possibile formulare una qualsiasi prognosi, l'obbligo contributivo dell'appellante verso la moglie decorre solo dall'effettiva separazione, ovvero verosimilmente dal settembre 2002. Spettava dunque al marito, che si prevale di una malattia duratura, renderne verosimili gli estremi. Dovessero le parti rendere verosimili cambiamenti durevoli (e in particolare l'appellante rendere attendibile un duraturo impedimento al lavoro per malattia), un adattamento alle nuove circostanze sarà sempre possibile (art. 179 cpv. 1 CC). Il reddito del marito può in definitiva essere fissato in fr. 5450.– mensili (fr. 4950.– da attività lucrativa e fr. 500.– dalla sostanza: sopra, consid. 2). 5. L'appellante lamenta poi il mancato inserimento nel suo fabbisogno minimo di fr. 349.20, corrispondenti alla rata mensile di un debito contratto per spese della moglie durante la vita in comune. A torto. Agli atti figura soltanto un estratto conto della Banca _____ per un non meglio precisato debito a carico del marito di complessivi fr. 12 571.20 (doc. E). Tutto si ignora però sulla natura e lo scopo del debito, l'appellante non avendo reso verosimile né che esso sia stato assunto nell'interesse della famiglia né con l'accordo della moglie. Ne segue che l'importo non può essere inserito nel fabbisogno minimo. 6. Il marito afferma che la moglie, giovane e senza figli da accudire, può estendere la sua attività e guadagnare almeno fr. 3000.– mensili “quale minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro per una cameriera”. Egli ha invero offerto un contributo di fr. 800.– mensile dipartendosi da un reddito di lei di 2300.– mensili, sicché la questione non meriterebbe particolare disamina. Sia come sia, l'appello su questo punto è destinato all'insuccesso per le ragioni che seguono. a) La giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non

precludeva ai coniugi il diritto di mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Tuttavia, ove ciò fosse stato necessario per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate, il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato – o aveva esercitato solo a tempo parziale – un'attività lucrativa poteva essere tenuto a intraprendere un lavoro remunerato, rispettivamente a estendere il suo grado d'occupazione (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). A tale obbligo sfuggivano i coniugi che, durante una vita in comune di lunga durata, avevano smesso di lavorare – o non avevano lavorato – per dedicarsi all'economia domestica e avessero compiuto 45 anni al momento del divorzio (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Inoltre un coniuge con figli poteva essere tenuto a cominciare – o a recuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta al momento in cui tale figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).

b) Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio i principi testé riassunti non sono cambiati. Anzi, se mai sono stati relativizzati. In una sentenza inedita del 22 dicembre 2000 in re Z. (inc. _____ . _____ / _____), proprio in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, il Tribunale federale non ha più nemmeno accennato al criterio per cui il coniuge che durante la vita in comune si è dedicato all'economia domestica può essere obbligato a intraprendere un lavoro remunerato, durante la separazione, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate. Pur richiamando esplicitamente DTF 114 II 17 consid. 5, esso si è limitato a rilevare che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto – secondo le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito se ciò può essergli ragionevolmente imposto e appare possibile dal profilo economico (consid. 3). In un'altra sentenza, emanata in applicazione del nuovo art. 125 CC (contributo di mantenimento dopo il divorzio), il Tribunale federale ha stemperato anche il citato limite dei 45 anni, rilevando che numerose offerte d'impiego fissano il limite d'età a 50 anni anche per lavori non particolarmente qualificati (DTF 127 III 139 consid. 2c), salvo ricordare in una sentenza del 28 giugno 2001 in re X (inc. _____ . _____) che nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa va imposta con riserbo.

c) Già sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – all'appoggio di Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione apparisse durevole e sembrasse preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid. 19). Con il divorzio, in effetti, il dovere di assistenza derivante dal matrimonio (art. 163 CC) cesserà per principio e gli subentrerà l'obbligo limitato alle condizioni dell'art. 125 CC. Il marito potrà essere tenuto a versare un contributo, in altri termini, solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che l'interessata provveda da sé al proprio “debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. Durante la separazione di fatto la moglie deve quindi prepararsi a divenire, per quanto possibile, autosufficiente.

d) Nella fattispecie la moglie durante la vita in comune ha svolto l'attività di cameriera e di

aiuto cucina per alcuni esercizi pubblici (interrogatorio formale del 10 luglio 2002, risposta n. 1: verbali, pag. 6). L'appellante pretende di computarle fr. 3000.– mensili (lo stipendio minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro per una cameriera), ma dimentica che la moglie già lavora a tempo pieno, ciò che non lascia spazio a un'estensione dell'attività lucrativa. Inoltre, secondo l'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL), il salario minimo lordo per collaboratori senza apprendistato professionale è bensì di fr. 3000.– mensili. Non si devono trascurare però le usuali riduzioni per oneri sociali né il fatto che l'interessata, senza specifica formazione, presta un lavoro non qualificato in una regione che permette una riduzione del salario minimo del 10% (art. 10 CCNL). A un sommario esame quindi la retribuzione di fr. 2300.– stimata dal Pretore resiste alla critica. Del resto, nei primi mesi del 2002 la convenuta ha riscosso indennità di disoccupazione sulla base di un guadagno assicurato di fr. 2343.– mensili (doc. 4). Né appare decisivo il fatto che quando lavorava al ristorante _____ di _____ l'interessata guadagnava anche fr. 3000.– mensili netti, poiché per giungere a tale reddito essa prestava ben 200 ore mensili a fr. 15.– l'una (interrogatorio formale del 10 luglio 2002, risposta 2, verbali pag. 6), ciò che contrasta con l'orario di lavoro medio settimanale di 42 ore previsto dall'art. 15 CCNL. 7. L'appellante chiede di imputare alla moglie un reddito della sostanza di fr. 500.–, rilevando che essa ha fondi all'estero. La richiesta, presentata solo in appello, si rivela tuttavia irricevibile (sopra, consid. 3). A parte ciò, l'interessato non trae conseguenze pratiche dalla propria affermazione, poiché egli offre un contributo mensile di fr. 800.– dipartendosi da un reddito della moglie di fr. 2300.– mensili e dal fabbisogno minimo di fr. 2081.60 calcolato dal Pretore. Per altro il primo giudice ha computato al marito fr. 500.– quale reddito della sostanza poiché l'inquilino di una sua proprietà gli versa tale importo (interrogatorio formale del 10 luglio 2002, risposta n. 5: verbali, pag. 5), mentre tutto si ignora sulla situazione della moglie, non bastando il mero fatto che essa abbia comperato a _____ un terreno di 324 m² su cui sorge una baracca in legno (interrogatorio formale del 10 luglio 2002, risposta n. 4: verbali, pag. 6) per presumere un reddito della sostanza. Né compete al giudice del divorzio indagare d'ufficio al riguardo, in materia di pretese patrimoniali fra i coniugi vigendo la massima dispositiva e il principio attitatorio (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P., pubblicata in: FamPra.ch 1/2001 n. 12 pag. 127; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419 b CPC). 8. Quanto alla pretesa dell'appellante volta alla pronuncia della separazione dei beni giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, essa non può trovare accoglimento poiché il richiedente non ha reso sufficientemente verosimile l'esistenza di gravi motivi, in specie che la moglie stia mettendo in pericolo i suoi interessi economici (art. 185 cpv. 2 n. 2 CC). L'ipotesi che essa "potrebbe aggravare la situazione economica" (istanza, pag. 3) o il fatto che "i coniugi dal 1° settembre 2002 vivranno separati ed egli deve salvaguardare la sua sostanza" (appello, pag. 6) non basta, con ogni evidenza, allo scopo. II. Sull'appello adesivo 9. La convenuta chiede che per il 2002 il reddito da attività lucrativa del marito sia fissato in fr. 5317.60 mensili e che le proprie entrate vadano ridotte a fr. 1905.45, pari a quanto ricevuto dalla cassa disoccupazione. Essa postula inoltre l'aumento del proprio fabbisogno minimo a fr. 2181.60 mensili per tenere conto di un maggior onere fiscale dopo il versamento del contributo alimentare. a) Sulle entrate del marito si è già giudicato (sopra, consid. 4) e il conteggio dell'appellante non è suscettibile di modificare le conclusioni predette, ove appena si consideri che la tredicesima non si calcola moltiplicando semplicemente il guadagno medio per 13 e dividendolo poi per dodici mensilità. In proposito l'appello adesivo è già di primo

acchito inconsistente. b) Quanto al reddito della moglie, già si è detto che l'importo di fr. 2300.– mensili fissato dal Pretore merita conferma (consid. 6d). Del resto le indennità di disoccupazione rimosse dall'interessata si fondano su un guadagno assicurato di fr. 2343.– mensili (doc. 1 e 5) e, sebbene l'assicurazione contro la disoccupazione e il diritto di famiglia perseguano scopi diversi (RDAT 1999-II n. 67), a un sommario esame il guadagno a lei imputato è senz'altro ragionevole. Tanto più se si pensa che determinante è il reddito da essa ragionevolmente conseguibile facendo uso di buona volontà (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii; principi riassunti in: Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Nulla induce a ritenere – né l'interessata prospetta – una sua incapacità a conseguire il reddito valutato dal primo giudice. c) Riguardo all'onere fiscale, in prima sede l'appellante adesiva ha inserito nel proprio fabbisogno l'importo di fr. 100.– mensile quale accantonamento per le imposte (riassunto scritto, pag. 4 in alto). Nuova, la pretesa avanzata in questa sede è dunque irricevibile (sopra, consid. 3).

10. Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è visto, come segue:

reddito del marito	fr. 5450.—
reddito della moglie	fr. 2300.—
minimo del marito	fr. 2482.—
minimo della moglie	fr. 2081.60
eccedenza	fr. 3186.40
eccedenza	fr. 1593.20
fr. 2482.— + fr. 1593.— =	fr. 4075.—
fr. 5450.— / fr. 4075.— =	fr. 1375.—

mensili fabbisogno
mensili
mensili metà
mensili Il marito può conservare per sé:
mensili e deve versare alla moglie: fr. 1375.—

L'appello principale deve pertanto essere accolto entro questi limiti, mentre l'appello adesivo va respinto. III. Sulle spese e le ripetibili 11. Gli oneri dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito ottiene causa vinta in quanto vede ridurre il suo obbligo contributivo, anche se non nella misura richiesta. Si giustifica quindi che sopporti tre quarti della tassa di giustizia e delle spese. Il rimanente quarto va messo a carico dell'appellata, alla quale l'appellante principale rifonderà anche un'equa indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell'appello adesivo seguono invece la totale soccombenza della moglie (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà al marito un'equa indennità per ripetibili commisurate alla stringatezza delle osservazioni. L'esito del giudizio odierno non incide per converso in maniera apprezzabile sul dispositivo di prima sede in materia di spese e ripetibili, che può rimanere invariato. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato: _____ è tenuto a versare alla moglie _____, a titolo di contributo alimentare, l'importo mensile anticipato di fr. 1375.– dall'effettiva separazione e continuerà a pagare il premio cassa malati per la moglie. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico dell'appellata. _____ rifonderà inoltre alla controparte fr. 1200.– per ripetibili ridotte. 3. L'appello adesivo è respinto. 4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili. 5. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.